

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 21

RISOLUZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

d'iniziativa del senatore POSSA

approvata il 19 aprile 2011

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

La Commissione,

premessi che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76:

– ai sensi del citato regolamento istitutivo, sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione delle università e degli enti di ricerca; cura la valutazione esterna delle attività dei soggetti pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività demandate ai gruppi di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia di programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione;

– in base alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, di riforma dell’università, è destinataria di numerosi altri compiti, intervenendo fra l’altro nei processi di federazione e fusione di atenei; di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento; di accreditamento delle sedi, nonché dei corsi di studio e di dottorato; di distribuzione premiale dei fondi (anche con riferimento alle università non statali legalmente riconosciute); di formazione delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale; di selezione dei ricercatori a tempo determinato;

considerato che il Consiglio direttivo dell’ANVUR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del regolamento istitutivo è costituito da sette componenti di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari;

valutati i compiti del Consiglio direttivo, quali: determinare le attività e gli indirizzi della gestione dell’Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione; predisporre il programma delle attività; approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione; nominare il direttore (su proposta del presidente) e provvedere al conferimento degli incarichi dei tre dirigenti di seconda fascia, nonché alla deliberazione sui contratti di lavoro subordinato necessari per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali di lavoro;

tenuto conto che in sede di esame delle proposte di nomina dei componenti del primo Consiglio direttivo (richieste di parere su proposte di nomina nn. da 100 a 106), la Commissione – che ha comunque ritenuto altamente meritevoli i sette candidati proposti dal Governo – ha rilevato la mancanza di un candidato proveniente da una università del Sud Italia e l’assenza di un candidato dell’area giuridica e, più in generale, delle aree umanistiche;

considerato il carattere nazionale dell'Agenzia, i cui membri sono chiamati a svolgere compiti di carattere gestionale e organizzativo indipendentemente dalla rispettiva provenienza territoriale e disciplinare, secondo parametri oggettivi;

tenuto conto che:

l'articolo 11 del regolamento istitutivo dell'ANVUR prevede la presenza di un Comitato consultivo, la cui composizione potrà assicurare una rappresentanza diversamente articolata;

l'articolo 12 del medesimo regolamento prevede la stipula di cinquanta contratti con esperti, che saranno le figure effettivamente incaricate di svolgere l'attività di valutazione nell'ambito di comitati distinti per aree disciplinari;

rilevato che un eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio direttivo richiederebbe necessariamente la modifica del regolamento istitutivo, con un *iter* certamente complesso, rischiando così di allungare i tempi di entrata a regime dell'Agenzia, mentre è unanimemente condivisa l'esigenza di un suo sollecito avvio;

giudicato essenziale concentrare l'attenzione sulla dotazione finanziaria dell'Agenzia, anche alla luce delle nuove funzioni che sarà chiamata a svolgere nell'attuazione della riforma universitaria;

impegna il Governo a:

1. dare avvio con sollecitudine all'attività dell'Agenzia, anche attraverso l'attribuzione di adeguate risorse finanziarie;
2. adoperarsi affinché nella composizione del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del regolamento istitutivo, nonché nella stipula dei cinquanta contratti con gli esperti di cui all'articolo 12, sia assicurata una piena rappresentanza territoriale e disciplinare;
3. verificare attentamente, in prima applicazione, se si registrano difficoltà di funzionamento del Consiglio direttivo attribuibili a carenze di rappresentanza;
4. valutare l'opportunità, nel caso di riscontrate difficoltà di funzionamento del Consiglio direttivo, di allargarne la composizione fino a nove membri;
5. nel caso in cui si rendesse necessario sostituire uno o più degli attuali componenti del Consiglio direttivo, orientare la scelta in modo da compensare le eventuali carenze di rappresentanza.

